COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 9

Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino e' autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Monte, in quanto cio' si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni, saranno osservate le norme di cui al R decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Per la gestione temporanea dei terreni, di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della presente legge.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it